

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del popolo italiano**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi	Presidente
Dott. Pietro Spera	Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione controllata di **DONATELLA NAZZARETTO** (cod. fisc. NZZDTL68P52D969B)

rilevato che **IPIFIN COLLECTION** SRL rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta con ricorso depositato il 17.04.2025 ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni di Donatella Nazzaretto;

ritenuto:

- che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- che sussiste la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la debitrice è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che sussiste la legittimazione dell'istante, attesa la sua qualità di creditore come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso);
- correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti della debitrice, nel rispetto dell'art. 40, comma 8, CCI, avendole il creditore notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 21.10.2025 fissata per l'esame dell'istanza di apertura della liquidazione controllata, udienza alla quale la debitrice non è comparsa;
- che, trattandosi di istanza presentata da parte del creditore non è necessaria l'attività riservata dalla legge all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
 - il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell'art. 2/1 lett. c) CCII, come si desume dall'inadempimento, dalla mancata comparizione e dalla natura immobiliare del suo patrimonio, non prontamente liquidabile (docc. nn. 7 e 8);
 - l'esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000 ,00:
 - la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato infine che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;

ritenuto altresì che solo il compenso dell'OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

CC perché non ricompresi nel citato art. 6 in quanto crediti anteriori alla procedura liquidatoria;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Donatella Nazzaretto (cod. fisc. NZZDTL68P52D969B);
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- nomina liquidatore la dott.ssa Olga RUSSO e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 275 CCII;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi, di seguito individuati:





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Ricerca in ambito nazionale
Ufficio provinciale di: SAVONA

Situazione aggiornata al : 07/01/2025
[Consulta elenco degli uffici](#)

Soggetto selezionato

Tipo richiesta: **Attualità**
Cognome: **NAZZARETTO** Nome: **DONATELLA**
Data di Nascita: **12/09/1968**
Comune di Nascita: **GENOVA (GE)**
Codice Fiscale: **NZZD TL68P62D969B**

Immobili individuali: **15**

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
☐	F	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV) LOCALITÀ CERISOLA n. 7 Piano T-1	9	163		Cat.A/4	01	2 vani	Euro: 154,94		
☐	F	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV) LOCALITÀ CERISOLA n. 5/1 Piano T	9	164	1	Cat.A/4	01	2 vani	Euro: 154,94		
☐	F	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV) LOCALITÀ CERISOLA n. 5/2 Piano 1	9	164	2	Cat.A/4	01	2 vani	Euro: 154,94		
☐	F	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV) LOCALITÀ CERISOLA n. 3 Piano T-1	9	166		Cat.A/4	01	3 vani	Euro: 232,41		
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	5	103		PRATO	03	2670	R.D. Euro: 2,34 R.A. Euro: 4,14 R.D. Euro: 4,39 R.A. Euro: 0,63	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	5	104		BOSCO CEDUO	03	12150	R.D. Euro: 0,12 R.A. Euro: 0,02 R.D. Euro: 0,75 R.A. Euro: 0,11	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	80		BOSCO CEDUO	03	330	R.D. Euro: 0,42 R.A. Euro: 0,06 R.D. Euro: 0,20	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	81		BOSCO CEDUO	03	2070	R.A. Euro: 0,03 R.D. Euro: 4,40 R.A. Euro: 14,30 R.D. Euro: 4,73	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	82		BOSCO CEDUO	03	1170	R.A. Euro: 15,37 R.D. Euro: 0,49 R.A. Euro: 0,24 R.D. Euro: 0,98	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	162		BOSCO CEDUO	03	540	R.A. Euro: 0,14 R.D. Euro: 0,94 R.A. Euro: 0,47	121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	165		SEMINATIVO	04	4260		121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	167		SEMINATIVO	04	4580		121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	168		BOSCO MISTO	03	1580		121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	169		BOSCO CEDUO	03	2720		121	
☐	T	Proprietà per ALBISOLA SUPERIORE(SV)	9	170		BOSCO MISTO	03	3040		121	



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Elenco immobili per diritti e quote

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
○ F	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) VIA BRANEGA n. SNC Piano T-1 - 2 Sez: S	PRA/7	11	1	Zona 2 Cat.A/4	01	7 vani	Euro: 278,37		SI
○ F	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) VIA BRANEGA n. SNC Piano T-1 Sez: S	PRA/7	11	2	Zona 2 Cat.C/2	02	84 m²	Euro: 308,01		
○ F	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) VIA BRANEGA n. SNC Piano T Sez: S	PRA/7	11	3	Zona 2 Cat.C/2	01	25 m²	Euro: 78,76		
○ F	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) VIA BRANEGA n. SNC Piano S1-T Sez: S	PRA/7	11	4	Zona 2 Cat.C/2	01	23 m²	Euro: 72,46		
○ F	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) VIA BRANEGA n. SNC Piano T Sez: S	PRA/7	11	5	Zona 2 Cat.C/2	01	17 m²	Euro: 53,56		
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	6	75		BOSCO ALTO	02	4110	R.D. Euro: 2,33 R.A. Euro: 0,85	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	6	76		BOSCO ALTO	03	28760	R.D. Euro: 13,37 R.A. Euro: 2,97	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	6	77		BOSCO MISTO	03	1640	R.D. Euro: 0,76 R.A. Euro: 0,17	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	1		BOSCO CEDUO	03	1450	R.D. Euro: 0,75 R.A. Euro: 0,15	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	2		PRATO ARBOR	02	760	R.D. Euro: 2,94 R.A. Euro: 1,77	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	3		SEMIN IRRIG	04	3480	R.D. Euro: 7,19 (*) R.A. Euro: 13,48	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	4		PRATO	04	1310	R.D. Euro: 1,01 R.A. Euro: 1,69	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	5		PRATO	03	2370	R.D. Euro: 3,06 R.A. Euro: 6,12	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	6		PRATO	03	3330	R.D. Euro: 4,30 R.A. Euro: 8,60	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	7		BOSCO MISTO	03	5260	R.D. Euro: 2,44 R.A. Euro: 0,54	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	8		BOSCO MISTO	03	1880	R.D. Euro: 0,87 R.A. Euro: 0,19	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	9		PRATO	03	1650	R.D. Euro: 2,13 R.A. Euro: 4,26	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	12		SEM IRR ARB	04	1720	R.D. Euro: 6,22 (*) R.A. Euro: 9,33	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	14		PRATO	04	7300	R.D. Euro: 5,66 R.A. Euro: 9,43	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	15		PRATO	03	4050	R.D. Euro: 5,23 R.A. Euro: 10,46	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	16		PRATO	03	4230	R.D. Euro: 5,46 R.A. Euro: 10,92	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	17		INCOLT PROD	U	2280	R.D. Euro: 0,12 R.A. Euro: 0,12	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	18		INCOLT PROD	U	530	R.D. Euro: 0,03 R.A. Euro: 0,03	2476	
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	19		SEMINATIVO	04	730	R.D. Euro: 0,57 R.A. Euro: 1,70	2476	
○ T	Proprieta' per 1/5	GENOVA(GE) Sez: E	24	138		BOSCO CEDUO	03	170	R.D. Euro: 0,08 R.A. Euro: 0,02	4053	
○ T	Proprieta' per 1/5	GENOVA(GE) Sez: E	24	196		CAST FRUTTO	02	2950	R.D. Euro: 3,81 R.A. Euro: 1,68	4053	

○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	855		SEM IRR ARB	03	2095	R.D. Euro: 20,02 R.A. Euro: 16,23		
○ T	Proprieta' per 1/1	GENOVA(GE) Sez: C	7	856		BOSCO ALTO	02	168515	R.D. Euro: 95,73 R.A. Euro: 34,81		

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul **sito internet del Ministero della giustizia** con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il **Registro delle imprese** nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa e la trascriva in conformità all'art. 270/2 lett. g) CCII (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
 - notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall'omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all'anno e lo invita a procedere;
- qualora si accertassero redditi, con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b.

Genova, 23.10.2025

Il Giudice estensore

Pietro Spera

Il Presidente

Daniele Bianchi

